

Cass. Civ., S.U., 12/01/1998, n. 159 – Rel. Cons. Dott. Giovanni Olla

IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il 9 maggio 1953 A. L. ed A. S. contrassero matrimonio concordatario, e dal loro rapporto coniugale nacquero tre figlie.

La convivenza tra i coniugi cessò nel 1971.

Con sentenza 18 novembre 1981, il Tribunale di Catania pronunciò la loro separazione giudiziale.

Con sentenza 18 aprile 1984, la Corte d'appello di Catania pronunciò la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, attribuendo alla S. un assegno divorzile di L. 200.000 mensili.

Il 27 ottobre 1984 il L. contrasse un nuovo matrimonio con B. G., con la quale, peraltro, conviveva more uxorio sin dal 1973, ed aveva procreato i figli F. e F. nati, rispettivamente, il gg/mm/aaaa ed il gg/mm/aaaa.

Il L. decedette il gg/mm/aaaa.

2.- Con ricorso in data 16 aprile 1991, la S., dopo aver richiamato le circostanze fin qui esposte, chiese al Tribunale di Catania (per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità) l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità (pari a L. 2.411.881) che l'ordinamento previdenziale di appartenenza del L. aveva riconosciuto di pertinenza del coniuge sopravvissuto.

La G. resistette, contestando il diritto della ricorrente.

Il Tribunale adito, pronunciando con sentenza depositata il 30 novembre 1991, attribuì alla S. il 60 per cento del trattamento di reversibilità, restando così la G., beneficiaria del residuo 40 per cento.

3.- La pronuncia è stata riformata dalla Corte d'appello di Catania (adita in secondo grado dalla G.) con sentenza depositata il 21 luglio 1992, che ha determinato nella misura del 25 per cento la quota del trattamento di reversibilità spettante alla S., e che ha compensato per intero tra le parti le spese del grado.

La Corte territoriale, innanzitutto, ha ricostruito il regime delineato dall'art. 9 L. 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dall'art. 13 L. 6 marzo 1987 n. 74, per la disciplina dell'ipotesi che all'atto del decesso di un ex coniuge il cui trattamento

previdenziale preveda l'attribuzione di un trattamento di reversibilità agli aventi diritto, coesistano sia il coniuge superstite che quello divorziato.

In proposito ha affermato che il dettato del terzo comma del richiamato art. 9 attribuisce al criterio espressamente enunciato della "durata del rapporto" (locuzione, questa, che, tra l'altro, rinvia al periodo della effettiva convivenza tra i coniugi e non a quello della durata legale del matrimonio) una portata non esclusiva, ma di mera raccomandazione, sì che ai fini della determinazione della quota si deve tenere conto anche di altri elementi e, in particolare: a) del dato secondo cui naturale destinatario della pensione di reversibilità è il coniuge superstite, una volta che a quello divorziato spetta soltanto una "quota" della stessa pensione; con la conseguenza che, in via di principio, si deve escludere una posizione paritaria dei coniugi (rispettivamente superstite e divorziato) rispetto alle quote; b) delle condizioni economiche delle parti; c) dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato; d) dell'eventuale posteriorità del rapporto previdenziale che ha dato titolo al trattamento di reversibilità rispetto all'inizio del rapporto matrimoniale.

Alla stregua di questa costruzione ha osservato che la posizione della G. risultava meritevole di una maggiore tutela in quanto: si trattava del coniuge superstite e, per ciò, avente diritto ad un trattamento preferenziale; i due rapporti, "riguardati in termini di convivenza e nel loro profilo funzionale, hanno avuto una durata sostanzialmente uguale", ma in relazione alla posizione della S. si doveva tenere conto del fatto che il rapporto di lavoro che aveva dato luogo al rapporto pensionistico era iniziato dopo tre anni dal matrimonio; la S. era titolare di un assegno divorzile di sole L. 200.000, anche se, nella realtà, detto importo era stato determinato nell'ormai lontano 1984; il diritto ex art. 9 comma 3 L. n. 898-1970 è autonomo rispetto all'assegno divorzile ed esente da ogni logica assistenziale; le condizioni economiche della S. e della G. sono sostanzialmente uguali.

4.1.- A. S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di annullamento.

- Nel primo, sostiene che il dettato dell'art. 9 comma 3 L. 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dall'art. 13 L. 6 marzo 1987 n. 74 fissa come unico ed esclusivo criterio per la ripartizione del trattamento di reversibilità tra i coniugi superstite e divorziato, quello della durata dei rispettivi matrimoni ed esclude, perciò, il ricorso ad altri elementi di valutazione.

Ne trae che la contraria lettura della norma accolta dalla Corte territoriale si risolve nella sua violazione e falsa applicazione e in vizio di motivazione.

- Nel secondo, denuncia che la sentenza d'appello è inficiata dai vizi denunciati nel precedente mezzo, anche perché ha disatteso i principi, dettati dalla richiamata disposizione, secondo cui: il coniuge divorziato assume la qualità di contitolare della pensione, sicché si trova in una posizione paritaria con quello superstite; ai fini della ripartizione dell'attribuzione al coniuge divorziato della quota della pensione di reversibilità si deve far riferimento alla durata legale del rapporto matrimoniale, e non al periodo della sua convivenza effettiva con l'ex coniuge.

- Nel terzo, denuncia che, in ogni caso, la concreta determinazione è stata giustificata con rilievi illogici, incongrui e comunque contrari al sistema, specie in ordine: alla detrazione dalla durata della convivenza effettiva, degli anni precedenti a quello in cui ha avuto inizio il rapporto previdenziale del L.; all'inizio del rapporto more uxorio tra il L. e la G.; alla ritenuta equipollenza delle condizioni economiche della S. e della G..

- Nel quarto, infine, denuncia la violazione dell'art. 91 Cod. proc. civ., per essere stata disposta la compensazione delle spese, nonostante la sostanziale soccombenza della G..

4.2.- Gli intimati B. G., F. L. e F. L. resistono con controricorso.

5.- Il ricorso inizialmente assegnato alla I Sezione civile, è stato poi rimesso a queste Sezioni Unite per la composizione dei contrasti, insorti nell'ambito della stessa Sezione, in ordine alle opzioni esegetiche dell'art. 9 comma 3 L. 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo dettato dall'art. 13 L. 6 marzo 1987 n. 74.

Diritto

Motivi della decisione

1.- Il tema relativo alla posizione giuridica del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (in breve coniuge divorziato) titolare di un assegno divorzile, a seguito della morte dell'altro coniuge (in breve, ex coniuge) fruente di un trattamento pensionistico, è disciplinato, attualmente, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo novellato dall'art. 13 L. 6 marzo 1987 n. 74.

In dettaglio:

- il secondo comma dispone che il coniuge divorziato, "in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite id est la persona con cui l'ex coniuge ha contratto un nuovo matrimonio il cui rapporto sia ancora in corso al momento del suo decesso! avente i requisiti per la pensione di reversibilità, ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla

pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza";

- il terzo comma dispone che "qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze".

L'identificazione del contenuto e della portata del precetto di cui al terzo comma (alla cui stregua deve essere risolta la controversia che ne occupa) presuppone la ricostruzione dell'intero regime riguardante l'anzidetto tema.

La relativa indagine, poi, non può prescindere dalla puntualizzazione dell'evoluzione della regolamentazione positiva.

2.1.- La materia era stata disciplinata già nel testo originario della L. 1 dicembre 1970 n. 898 con il precetto, fissato nel primo comma dell'art. 9, per il quale "in caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite, sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili".

2.2.1.- La radicale insufficienza, sotto più aspetti, della prescrizione legislativa ne determinò la riforma approvata con l'art. 2 della L. 1 agosto 1978 n. 436.

In concreto, questa fonte normativa novellò l'art. 9 regolando separatamente l'ipotesi in cui l'ex coniuge titolare del diritto a pensione fosse morto senza lasciare un coniuge superstite, e quella della sussistenza di questo coniuge.

La prima ipotesi fu disciplinata in un nuovo secondo comma dell'art. 9 che, nella sua essenza, riprodusse la regolamentazione originaria stante la sua previsione per la quale "se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".

La seconda ipotesi fu disciplinata in un apposito nuovo comma (il quarto) per il quale, in presenza del coniuge superstite "una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale situazione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze".

2.2.2.- Secondo l'orientamento esegetico prevalente sia nella dottrina che nella giurisprudenza, queste disposizioni non avevano operato una ripartizione della pensione di reversibilità tra i coniugi, rispettivamente, divorziato e superstite; nè avevano istituito una nuova forma previdenziale, ma avevano previsto, unicamente, una prestazione patrimoniale che, se pur con contenuto autonomo, aveva la stessa natura dell'assegno di divorzio, e non corrispondeva ad una aspettativa definitivamente acquisita in ragione di pregressi rapporti tra il beneficiario e l'originario titolare del trattamento pensionistico (v., tra le tante, Cass. 26 gennaio 1988 n. 673).

Secondo un diverso orientamento, invece, l'attribuzione si sostanziava in un credito di natura autonoma e distinta tanto rispetto all'assegno di divorzio, quanto rispetto al trattamento previdenziale, ma equiparabile, per l'oggetto, al credito pensionistico (Così, Cass. 4 giugno 1987 n. 4885).

In questa sede non rileva prendere posizione sulla fondatezza dell'uno o dell'altro orientamento.

Rileva sottolineare, invece, che entrambi concordavano nell'affermare che, stante l'univocità del dettato legislativo, occorreva escludere che l'attribuzione patrimoniale al coniuge divorziato fosse sussumibile nell'ambito degli istituti previdenziali inerenti al trattamento di reversibilità spettante ai superstiti del titolare di pensione deceduto, ossia che avesse una natura ontologicamente previdenziale.

2.3.1.- Sennonché anche questo nuovo regime fu ritenuto inaccettabile e comunque, insufficiente.

I) In primo luogo, in funzione della sua concreta articolazione escludente la natura previdenziale dell'attribuzione al coniuge divorziato, ove valutata alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alla disciplina positiva dell'istituto della c.d. pensione di reversibilità e, in particolare, del suo fondamento e dei suoi presupposti.

Era opinione diffusa ed accolta anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 30 gennaio 1980, che - in base alle norme previdenziali - il trattamento di

reversibilità è attribuito ai superstiti sulla base di presupposti e requisiti diversificati a seconda del loro rapporto di parentela col pensionato deceduto.

Infatti, l'attribuzione al coniuge superstite è svincolata dal requisito dello stato di bisogno previsto quale costante presupposto dalle disposizioni estensive del beneficio a tutte le altre categorie di soggetti quali i figli maggiorenni, i collaterali e gli ascendenti (così, espressamente, la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 6-1980); e trova il suo fondamento - anche in armonia al nuovo atteggiarsi dei rapporti familiari a seguito della riforma del 1975 - nella precedente effettiva esistenza della comunità familiare nei suoi aspetti patrimoniali: più precisamente, nel reciproco apporto di entrambi i coniugi alla situazione patrimoniale della famiglia che, avendo permesso che ciascuno di essi acquisisse personalmente e definitivamente diritti ed aspettative economiche (quali, appunto, quelle previdenziali), esige come contropartita, in modo ineludibile, la compartecipazione dell'altro coniuge a quei diritti ed a quelle aspettative.

Ne era stato tratto che ciò comportava che, nei riguardi del coniuge, il trattamento di reversibilità è un diritto che viene acquisito durante il rapporto matrimoniale e per effetto di questo rapporto. E che in una prospettiva generale ed astratta da ciò scaturiscono tre corollari: per il primo, l'effetto definitivo dell'acquisizione, con la conseguenza che il diritto al trattamento non può rimanere caducato e travolto dalle vicende relative al matrimonio, e deve essere garantito anche in presenza del successivo divorzio dei coniugi; per il secondo, l'intrinseca espansività del diritto, nel senso che deve avere ad oggetto l'intero trattamento astrattamente spettante al coniuge superstite e non può essere limitato da eventi incidenti sulla posizione pensionistica dell'ex coniuge; per il terzo, infine, l'inammissibilità di qualsiasi subordinazione della concreta attribuzione allo stato di bisogno o, in generale, alla vivenza del superstite a carico del pensionato.

Era evidente allora, s'era concluso, l'antinomia della disciplina dettata dal legislatore del 1978 con il sistema così ricostruito, una volta che, appunto, non riconosceva al divorziato un diritto al trattamento di reversibilità, e si limitava a prevedere che il giudice potesse porre a carico del coniuge superstite l'obbligo di corrispondere al divorziato una quota della pensione di reversibilità a lui spettante.

Da ciò, appunto, l'imprescindibile esigenza (prospettata anche sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali) di una modifica della regolamentazione in senso coerente ai principi ed al sistema.

II) Inoltre, in funzione della eccezionale genericità della disciplina che aveva determinato, per un verso, una serie di problemi interpretativi spesso risolti dalle amministrazioni previdenziali in senso sfavorevole al divorziato, sì da giustificare la

ricorrente denuncia della esistenza di un volontà elusiva degli enti erogatori della pensione; per altro verso, un'abbondantissima litigiosità e, in ogni caso, inammissibili disparità di trattamenti.

2.3.2.- Come risulta in modo univoco dai lavori parlamentari (ed è stato puntualmente sottolineato anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 24 gennaio 1991) con la novellazione dettata nell'art. 13 della L. n. 74 del 1987, il legislatore mirò ad ovviare le antinomie e gli inconvenienti prima richiamati, attraverso sia l'introduzione di una regolamentazione coerente ai principi cardine dell'istituto del trattamento di reversibilità quali desumibili dall'ordinamento positivo; e sia una concreta articolazione del regime, dettagliata ed in grado di fornire elementi di giudizio sufficientemente certi e precisi, si da precludere, per quanto possibile, le controversie giudiziarie.

Da siffatto scopo della novellazione, non si può prescindere nell'indagine esegetica del nuovo regime.

3.1.- In questo, con riferimento alla posizione del coniuge divorziato in caso di assenza del coniuge superstite, il nuovo testo del secondo comma dell'art. 9 fissa quattro regole fondamentali.

a) Innanzitutto, prescrive testualmente che detto coniuge "ha diritto... alla pensione di reversibilità" che i singoli ordinamenti previdenziali attribuiscono al coniuge superstite.

In tale modo, da un canto, rende incontestabile la natura previdenziale del trattamento spettante al coniuge divorziato; dall'altro, sottrae la attribuzione del trattamento di reversibilità alla discrezionalità del giudice e la rende automatica.

b) Non prevede, neanche indirettamente, la subordinazione dell'attribuzione della pensione allo stato di bisogno del coniuge divorziato e la sua vivenza a carico del pensionato.

In questo senso, del resto, è l'ormai saldo orientamento di questa Corte (v. Cass., 12 gennaio 1988 n. 146, 5 luglio 1990 n. 7079, S.U.! 25 maggio 1991 n. 5939, 5 febbraio 1997 n. 1086), della Corte costituzionale (sent. 7 luglio 1988 n. 777) e della dottrina pressoché unanime.

c) Pur prevedendo quale requisito per il riconoscimento del trattamento di reversibilità, l'essere il coniuge divorziato "titolare di assegno ai sensi dell'art. 5", svincola la sua concreta attribuzione e la sua misura da qualsiasi collegamento con i

criteri che sovrintendono al riconoscimento di quell'assegno ed alla determinazione del suo quantum (v. Cass. 12 gennaio 1988 n. 146).

Lo si desume in modo univoco dalla constatazione che la norma attribuisce al divorziato l'intero ammontare della pensione di reversibilità che i singoli ordinamenti previdenziali riconoscono al coniuge superstite, qualunque sia l'ammontare dell'assegno divorzile, anche se minimo e meramente simbolico, e del suo reddito; qualunque sia stato il suo contributo economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio del patrimonio comune od a quello dell'altro coniuge; qualunque sia stata, infine, la durata del matrimonio o siano state le ragioni della decisione. Inoltre, dal dato che la stessa norma consente al divorziato di conservare l'intero ammontare della pensione di reversibilità, anche quando, successivamente, si siano verificate circostanze (diverse dalle sue nuove nozze) che ove fossero venute in essere prima del decesso dell'ex coniuge avrebbero imposto la revoca dell'assegno divorzile o comunque la sua riduzione.

d) Subordina l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato al requisito della "anteriorità" alla sentenza del divorzio del "rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico". Correlativamente, esclude qualsiasi collegamento del diritto del coniuge divorziato alla durata del rapporto dante causa del diritto a pensione nel corso del rapporto matrimoniale, atteso che quel coniuge ha diritto all'intero trattamento di reversibilità quand'anche il rapporto da cui ha avuto origine il trattamento pensionistico sia iniziato dopo il matrimonio, ovvero sia cessato avanti il divorzio, ovvero ancora il rapporto di matrimonio e quello che costituisce titolo della pensione abbiano coinciso per un periodo minimo.

3.2.- Come è immediatamente palese, il regime così fissato si uniforma alla disciplina positiva dettata dai vari ordinamenti previdenziali in tema di trattamento di reversibilità al coniuge superstite.

Soprattutto, però, è del tutto armonico al principio che, nei confronti del coniuge, il trattamento di reversibilità ha il suo fondamento ed il suo presupposto non già in una situazione di vivenza a carico del pensionato o di stato di bisogno, sebbene, ed esclusivamente, nell'incidenza dell'apporto (diretto od indiretto) di ciascuno dei coniugi sulla formazione non solo del patrimonio comune ma, altresì, a quello dell'altro coniuge; e nel conseguente diritto del coniuge superstite all'intero trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla sorte del rapporto matrimoniale.

Ne risulta legittimata, allora la *communis opinio* (che perciò si condivide): che il diritto al trattamento sorge nel coniuge divorziato in via autonoma ed automatica nel momento della morte del pensionato, ma in forza di una aspettativa maturata,

sempre in via autonoma e definitiva, nel corso della vita matrimoniale, sicché è insuscettibile d'essere vanificato dal successivo decorso degli eventi relativi al rapporto matrimoniale; e che, correlativamente, la disposizione in esame attribuisce al coniuge divorziato un diritto che non è la continuazione, mutato il debito avanti la sua morte; ma è un autonomo diritto - di natura squisitamente previdenziale - alla pensione di reversibilità collegato automaticamente alla fattispecie legale, di modo che prescinde da ogni pronunzia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente dichiarativa (v. Cass., 12 gennaio 1988 n. 146, 12 marzo 1990 n. 2003, 5 luglio 1990 n. 7079, S.U.! 25 maggio 1991 n. 5939, 23 aprile 1992 n. 4897, 9 dicembre 1992 n. 13041, 12 novembre 1994 n. 9528; v. anche Corte Costituzionale, 7 luglio 1988 n. 777 e 17 marzo 1995 n. 87).

Vale a dire, in ultima analisi, che la disposizione che ne occupa - incidendo su tutti indistintamente gli ordinamenti previdenziali - ha allargato l'ambito degli aventi diritto alla pensione di reversibilità, ed ha introdotto quale nuovo soggetto titolare di quel trattamento, il coniuge divorziato, al quale ha esteso integralmente il trattamento previsto per il coniuge superstite, sempre che sussistano gli ulteriori requisiti della titolarità dell'assegno di divorzio, del mancato passaggio a nuove nozze e della preesistenza alla sentenza di divorzio del rapporto da cui trae origine il diritto dell'ex coniuge alla pensione.

Tanto, evidentemente, condiziona le opzioni interpretative inerenti a taluni problemi che la norma non risolve in modo espresso; ma, soprattutto, ribadisce in via definitiva la conclusione già raggiunta secondo cui il nuovo regime esclude ogni collegamento della misura del trattamento di reversibilità ai criteri di determinazione della misura dell'assegno divorzile.

4.1.- In ordine alla posizione del coniuge divorziato in presenza di quello superstite, il dettato del terzo comma dell'art. 9 ha fatto insorgere tre questioni (sulle quali si sono verificati i contrasti di giurisprudenza, il dettato del terzo comma dell'art.9 ha fatto insorgere tre questioni (sulle quali si sono verificati i contrasti di giurisprudenza che hanno determinato l'assegnazione del ricorso a queste Sezioni Unite) tra loro diverse, ma le cui rispettive soluzioni si influenzano e condizionano reciprocamente. a) La prima, attiene all'identificazione natura del trattamento riservato, in questa ipotesi, al coniuge divorziato.

In proposito è stato affermato che la disposizione attribuisce a quel coniuge non già un diritto alla pensione di reversibilità; sibbene, ed esclusivamente, un diritto, nei confronti del coniuge superstite, ad una quota del trattamento di reversibilità concretamente fruito da quest'ultimo: dunque, un diritto avente la natura sostanziale di assegno divorzile.

Il principio è stato enunciato: nelle sentenze 11 marzo 1990 n. 2003, per la quale "alla stregua della novellazione del 1987, indubbiamente attraverso la contrapposizione esegetica dei commi 2 e 3 dell'art.13, risulta, per un verso, che mentre all'ex coniuge divorziato in assenza di un coniuge superstite... viene attribuito un diritto proprio alla pensione di reversibilità! collocandosi come titolare del diritto,... la posizione del coniuge divorziato che concorre con il coniuge superstite è ridotta ad una partecipazione ad una quota di un "diritto altrui," del diritto spettante, cioè, al coniuge superstite, commisurato in relazione alla sua posizione soggettiva"; nella sentenza 20 febbraio 1991 n. 1813, per la quale "dal raffronto esegetico dei commi 2 e 3 della disposizione emerge è titolare del diritto a partecipare ad una quota di quest'ultimo commisurata in relazione alla posizione soggettiva del concorrente"; nella sentenza di queste stesse Sezioni Unite 25 maggio 1991 n. 5939, peraltro a livello di semplice obiter, non argomentato stante la radicale estraneità della questione al suo thema decidendum; infine, nelle sentenze 27 marzo 1995 n. 5910, 20 aprile 1995 n. 7243 e 13 maggio 1996 n. 7980, in quanto affermano che "la quota della pensione di reversibilità è la prosecuzione dell'assegno divorzile" già attribuito al coniuge divorziato.

Come è di facile percepibilità -, la costruzione è ancorata al dettato letterale ("qualora esista un coniuge superstite... una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita al coniuge divorziato"), riguardato alla luce sia della sua contrapposizione con quello del comma precedente, e sia della sua pressoché totale identità con il testo fissato dall'art. 2 L. n. 436-1978, alla cui stregua, appunto, si escludeva la natura previdenziale della attribuzione al coniuge divorziato.

In contrapposizione, è stato affermato che anche in questo caso il coniuge divorziato acquisisce un diritto alla pensione di reversibilità, sia pure concorrente con quello del coniuge superstite. Così, nelle sentenze: 19 gennaio 1990 n. 105; 5 luglio 1990 n. 7079, per la quale la norma determina "l'esistenza di due veri e propri diritti concorrenti: quello del coniuge divorziato e quello del coniuge superstite", cioè "una vera e propria contitolarità", e attribuisce a "ciascuno degli ex coniugi... un suo diritto, non subordinato ad altre circostanze diverse" da quelle in essa espressamente indicate; 17 luglio 1992 n. 8687; 9 dicembre 1992 n. 13041, per la quale "nel caso di presenza del coniuge superstite, ... in costui trova iniziale imputazione la fattispecie pensionistica e l'intervento del giudice è necessario per attuare l'attribuzione di una parte di essa al coniuge divorziato, ma ciò non significa nè che la posizione di quest'ultimo sia meramente derivata e subalterna (come si vorrebbe argomentare dall'espressione "quota") nè che le posizioni dell'una o dell'altra parte siano discrezionalmente comprimibili nell'esercizio dell'anzidetta funzione ripartitoria", posto che, invece, la norma introduce una "coesistenza di diritti concorrenti", ossia due "situazioni soggettive aventi il medesimo rango" e determina la ripartizione della medesima pensione tra due aventi diritto ad essa.

b) La seconda questione attiene all'individuazione del criterio di determinazione della quota da attribuire al coniuge divorziato.

In ordine a questo problema, nella giurisprudenza della 1 Sezione civile sono stati enunciati tre criteri distinti e contrapposti.

i) Innanzitutto, quello c.d. matematico e, quindi, automatico in quanto è ancorato unicamente alla durata del matrimonio e, più precisamente, alla estensione temporale dei matrimoni del coniuge superstite e di quello divorziato.

Così è stato deciso nelle sentenze 5 luglio 1990 n. 7079 e 5 febbraio 1997 n. 1086, sulla base della valorizzazione tanto del dato testuale ed in particolare della circostanza che il terzo comma del nuovo articolo 9 indica quale unico elemento di riferimento "la durata del rapporto" e, dunque, opera una scelta precisa e secca in tale senso"; quanto della ratio legis (individuata nella volontà di introdurre una disciplina atta ad eliminare la litigiosità connessa alla precedente articolazione normativa) che rimarrebbe irrimediabilmente frustrata ove si dovessero adottare altri elementi di giudizio, una volta che, inevitabilmente, gli stessi riproporrebbero tutti i problemi che si volevano evitare.

II) Inoltre, quello per cui la ripartizione deve essere effettuata sempre sulla base dell'elemento cardine della durata del rapporto, ma i risultati della sua rigorosa applicazione - ove determinino situazioni inique ed incongrue - possono essere emendati e corretti attraverso l'elastica valorizzazione di altri elementi di giudizio, quali quelli utilizzabili ai fini della determinazione della misura dell'assegno divorzile. Con l'avvertenza, peraltro, che l'utilizzazione degli altri elementi di calcolo "non deve risolversi in un sovvertimento del criterio base", e può determinare soltanto la contenuta compressione del suo risultato.

Il criterio, espresso a livello di obiter nella sentenza 17 luglio 1992 n. 8687, è stato poi completamente elaborato nella sentenza 9 dicembre 1992 n. 13041.

III) Infine, il criterio per cui la durata del matrimonio, pur costituendo il parametro legale, non costituisce un elemento esclusivo ed automatico di quantificazione, dovendosi prendere in considerazione anche gli altri elementi di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell'assegno divorzile, quali, in particolare, quello delle condizioni economiche della parti.

Il criterio, enunciato nella sentenza 20 febbraio 1991 n. 1813, è stato poi accolto nelle sentenze 22 aprile 1992 n. 4897, 27 maggio 1995 n. 5910, 27 giugno 1995 n. 7243, 13 maggio 1996 n. 7980, 22 aprile 1997 n. 3484.

Il suo fondamento normativo è stato individuato:

- Nella natura del trattamento attribuito al coniuge divorziato in presenza del coniuge superstite e, in concreto, nella sua asserita identità con quello dell'assegno divorzile.

Dai principi che "il coniuge divorziato non concorre con il coniuge superstite in posizione di parità, ma è titolare del diritto a partecipare ad una quota della pensione attribuita a quest'ultimo", e che detta "quota... è la prosecuzione dell'assegno" - è stato osservato - discende necessariamente che la concreta determinazione della misura della stessa quota non può che rimanere subordinata a tutti indiscriminatamente i requisiti prescritti per la liquidazione dell'assegno divorzile.

- Nel dato letterale, in quanto denoterebbe che il richiamo alla durata del rapporto ha un valore non cogente ma di semplice raccomandazione a tenere conto di quell'elemento in unione con altri parametri di giudizio.

- Da ultimo, nel dato sistematico ravvisato nel raffronto col precetto riguardante la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra i coniugi divorziato e superstite dettato dall'art. 12 bis (introdotto anch'esso dalla L. n.74 del 1987). In particolare, nel rilievo che detto precetto prevede in modo espresso una ripartizione in base ad una percentuale determinata riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio, il che denota, argomentando a contrariis, l'esclusione di una analoga rigidità con riferimento alla disciplina di cui al terzo comma dell'art. 9.

La netta diversità tra i due criteri da ultimo richiamati è di tutta evidenza, ma è opportuno sottolinearla, anche perché taluno degli ultimi arresti della 1 Sezione civile sembra proporre una loro applicazione congiunta, e, comunque, ravvisa nella sentenza 9 dicembre 1992 n. 13041 un antecedente idoneo a dimostrare l'esistenza di un orientamento consolidato in ordine all'ultimo dei richiamati metodi.

Per il criterio accolto nelle sentenze n. 8687 e 13041 del 1992, la ripartizione incide sull'unico e medesimo diritto al trattamento di reversibilità, e deve essere effettuata sulla base del parametro costituito dalla "durata del rapporto", mentre gli altri elementi possono assumere rilevanza soltanto in funzione sostanzialmente correttiva e di migliore adattamento di quello fondamentale; con la conseguenza, perciò, che la loro utilizzazione può solo limitare e limare il prodotto della valutazione automatica ove risulti iniquo, e non può condurre alla determinazione di una quota che non rispecchi il rapporto proporzionale (anche se inteso in senso elastico e non rigido) esistente di fatto tra i due periodi matrimoniali.

Per l'altro criterio, invece, la ripartizione incide non sul trattamento pensionistico ma sul diritto del coniuge superstite e determina un'obbligazione del coniuge superstite nei confronti del coniuge divorziato che deve essere adempiuta direttamente dall'ente erogatore della pensione di reversibilità. L'elemento della durata del rapporto, poi, non si sostituisce ma si aggiunge agli altri elementi di cui all'art. 5 comma 6, sicché: per un verso, costituisce soltanto uno degli elementi dei quali il giudice deve tenere conto; per altro vero la necessaria valutazione comparativa di tutti gli elementi rende legittima una ripartizione della pensione che non solo non rispecchi - neanche nella sostanza - la proporzione tra la durata dei rapporti matrimoniali, ma, addirittura, attribuisca una quota maggiore al coniuge il cui rapporto matrimoniale con il coniuge defunto abbia avuto una durata minore (Così come è stato statuito nella fattispecie per cui è ricorso).

c) La terza questione, infine, attiene alla identificazione del "rapporto" della cui durata deve essere tenuto conto.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la locuzione normativa rinvia alla durata legale del rapporto matrimoniale e non al periodo della effettiva convivenza tra i coniugi.

Il principio, in particolare, è stato enunciato nelle sentenze 19 gennaio 1990 n. 305, 17 luglio 1992 n. 8687, 9 dicembre 1992 n. 13041 (che proprio in funzione di questa conclusione e per ovviare alle eventuali aporie ad essa connesse) ha poi ritenuto imprescindibile l'esistenza di un potere discrezionale del giudice di apportare correttivi al criterio base della durata del rapporto) e 13 maggio 1996 n. 7980.

La sentenza 27 maggio 1995 n. 5920, invece, ha affermato che l'espressione normativa richiama la durata effettiva della comunione materiale e spirituale tra il coniuge divorziato e quello superstite e, più precisamente, la durata del periodo legale del matrimonio tra i detti coniugi, depurata dal periodo di convivenza more uxorio dell'ex coniuge con il coniuge superstite.

5.- In ordine alla prima delle dette questioni, l'indagine esegetica esclude la fondatezza della teoria per la quale il trattamento riconosciuto al coniuge divorziato nell'ipotesi di presenza di un coniuge superstite (o, più esattamente, di un coniuge superstite avente in concreto il diritto alla pensione di reversibilità, posto che, se questo coniuge esiste ma non vanta i relativi requisiti, il coniuge divorziato ha diritto all'intero di reversibilità ai sensi del comma 2 dell'art. 9) costituisce soltanto un diritto nei confronti del coniuge superstite avente funzione e natura di prosecuzione del precedente assegno divorzile, di modo che "il coniuge divorziato non concorre in posizione paritaria con quello superstite", e la "quota" non ha natura di pensione di reversibilità.

Di contro, impone l'affermazione del principio che anche in questa ipotesi il coniuge divorziato è titolare di un autonomo diritto al trattamento di reversibilità che l'ordinamento attribuisce al coniuge sopravvissuto; solo che questo diritto, potenzialmente all'intero trattamento, è limitato quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite.

In altri termini, sia il coniuge divorziato che quello superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità; e ciascuno di questi diritti è autonomo (perché non deriva dall'altro, nè sussiste nei confronti dell'altro), e concorre in pari grado con quello dell'altro: in questo senso è, appunto, un diritto ad una quota della pensione di reversibilità.

La conclusione, che è condivisa dalla dottrina quasi unanime, è fondata su plurimi argomenti.

a) Come s'è prima richiamato, il legislatore del 1987 mirava a ridisciplinare la posizione patrimoniale del coniuge divorziato successiva alla morte dell'ex coniuge pensionato attraverso una nuova regolamentazione atta sia ad eliminare le antinomie e le incertezze connesse al precedente regime che prevedeva l'attribuzione di un contributo patrimoniale avente la medesima natura dell'assegno divorzile; e sia ad attribuire al coniuge divorziato un proprio autonomo diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla presenza o no del coniuge superstite: dai lavori preparatori, infatti, non solo non risulta in alcun modo l'intento del legislatore di distinguere il regime relativo alla posizione del divorziato in correlazione alla presenza di quello superstite, ma anzi traspare la volontà di pervenire ad una totale parificazione tra le due ipotesi.

La novella che ne occupa, perciò, si pone, nei confronti del precedente regime in una posizione di radicale contrapposizione, e non di continuità.

Ed è ben per questo che nella sentenza n. 777 del 7 luglio 1988 la Corte costituzionale aveva avuto cura di ammonire che, stante la radicale modifica apportata dall'art. 13 della L. n. 74-1987 al precedente testo dell'art. 9, "questa norma e l'interpretazione che la giurisprudenza ne aveva dato non possono essere assunte come termine di comparazione" ai fini della ricostruzione del nuovo regime.

Ne discende l'inammissibilità del richiamo delle regole e dei principi previgenti ai fini della ricostruzione dei nuovi precetti ed alla identificazione della natura dei nuovi istituti; e correlativamente, la non divisibilità di uno degli argomenti (quello appunto della continuità tra i due regimi) sul quale si fonda l'orientamento qui disatteso.

In questa prospettiva, il disposto del terzo comma dell'art. 9 non può che essere ricostruito sulla base dei principi raggiunti a seguito dell'indagine ermeneutica del secondo comma.

Il vero è, infatti, che detti commi si articolano tra loro non già in una posizione di contrapposizione (come è ritenuto, invece, nelle sentenze n. 2003-1990, n. 1813-1991 e n. 5910-1995) ma di complementarietà: mentre il secondo detta le regole cardine ed i principi generali essenziali della disciplina della materia, il terzo si limita a fissare le disposizioni specifiche strumentali all'applicazione della disciplina generale all'ipotesi particolare della sopravvivenza, all'ex coniuge, di due o più coniugi.

Perciò, una volta acquisito, a seguito dell'ermeneusi del secondo comma. che nell'ipotesi di inesistenza del coniuge superstite il trattamento attribuito al coniuge divorziato ha natura di pensione di reversibilità, ne consegue necessariamente che il trattamento attribuito allo stesso coniuge nel terzo comma non può che avere identica natura.

Tanto a definitiva ragione atteso che non v'è alcun argomento giuridico o logico atto a ricollegare alla presenza del coniuge superstite la preclusione all'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato.

Già per ciò solo, allora, occorre concludere per l'identità del regime tra le due ipotesi.

b) Come s'è detto, e come riconosce anche l'orientamento qui disatteso, la disposizione del nuovo secondo comma - incidendo direttamente sugli ordinamenti previdenziali - ha allargato l'ambito della categoria dei sopravvissuti al pensionato aventi diritto al trattamento di reversibilità, introducendo tra gli stessi, ed a pieno titolo, il coniuge divorziato.

Ne deriva in modo immediato l'infondatezza in radice dell'assunto secondo cui "il coniuge superstite è il naturale destinatario della pensione di invalidità", di tal che il diritto del coniuge divorziato non può essere altro che quello "ridotto, di una partecipazione ad una quota di un diritto altrui, del diritto, cioè, spettante al coniuge superstite".

In forza della immutazione del regime previdenziale operata dal secondo comma dell'art. 9, il coniuge superstite non è più l'unico "naturale destinatario" della pensione di reversibilità spettante al coniuge sopravvissuto, ma è soltanto uno dei coniugi destinatari di quel trattamento, in concorrenza col divorziato.

Di conseguenza rimane travolto l'argomento cardine delle costruzione qui disattesa, e rimane giustificato, anche sul piano sistematico, il principio che il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità anche nell'ipotesi di concorso col coniuge superstite.

c) Non si individua alcun dato testuale che giustifichi l'orientamento non accolto ed anzi, il dettato normativo, ove correttamente valutato, depone proprio nel senso opposto.

- La locuzione per cui, nell'ipotesi che ne occupa, al coniuge divorziato "è attribuita... una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti", fa riferimento al trattamento che i singoli ordinamenti previdenziali prevedono, in via generale ed astratta, per il coniuge sopravvissuto, e non al diritto concretamente maturato dal coniuge superstite.

Vale a dire che la disposizione deve essere letta nel senso che dispone la ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato del trattamento di reversibilità previsto in via astratta nei singoli ordinamenti per il coniuge superstite.

- La previsione, nello stesso terzo comma, secondo cui "se in tale condizione si trovano più persone (ossia, se vi è il concorso tra più coniugi divorziati ed il coniuge superstite) il tribunale provvede a ripartire tra tutti la pensione e gli altri assegni" ribadisce in modo univoco, e testuale, che quel che viene diviso è l'unico trattamento di reversibilità in astratto spettante al coniuge superstite e non un diritto di quest'ultimo.

- Analoga valenza ha la successiva attribuzione al Tribunale del compito di "ripartire fra i coniugi! restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze" -; e, soprattutto, il precetto (che costituisce il necessario corollario del precedente) per cui nell'ipotesi di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento di reversibilità: ciò significa, appunto, che costui ha diritto, sin dall'inizio a quel trattamento e che tale diritto è solo limitato, nel suo ammontare, dalla presenza del coniuge superstite.

6.1.- Al fine della determinazione della quota da attribuirsi, in questa ipotesi, al coniuge divorziato (o, più puntualmente, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato) non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della "durata del rapporto", ossia del semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione tra le estensioni temporali dei rapporti (come sarà detto) matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge.

In questo senso, allora, deve essere composto il contrasto sul punto.

6.2.1.- A sostegno del principio (al quale ha aderito anche la Corte costituzionale nella sentenza 24 gennaio 1991 n. 23, ove ha sottolineato che, conformemente ai principi generali della riforma del 1987, "la pensione di reversibilità va ripartita tra coniuge divorziato e coniuge superstite in base all'unico criterio della durata di ciascun matrimonio") concorrono tutti i canoni ermeneutici.

6.2.2.- Innanzitutto, quello letterale, una volta che il testo normativo si limita ad indicare soltanto quel parametro.

Per vero, questo dato, già in se e per se considerato, non può che essere estremamente sintomatico di una volontà della legge di escludere il ricorso ad altri criteri, quand'anche in via meramente integrativa o correttiva.

Acquista, però, un'efficacia determinante nel senso enunciato non appena si consideri che tutte le volte che il legislatore del 1987 ha voluto subordinare all'apprezzamento di altri elementi - ed in particolare di quelli di cui al sesto comma dell'art. 5. l'an od il quantum dell'attribuzione di un determinato beneficio patrimoniale al coniuge divorziato a seguito del decesso dell'ex coniuge, lo ha enunciato in modo espresso ed esplicito. Ciò, anche quando il richiamo di quegli elementi risultava superfluo ed ultroneo, come, ad esempio, nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis disciplinante il c.d. assegno a carico dell'eredità.

Il mancato richiamo di quegli stessi elementi nel contesto del terzo comma dell'art. 9, perciò, non può che costituire una riprova della esclusione della loro valutabilità ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità.

6.2.3.- Il dato letterale è ribadito dall'esegesi sistematica, dalla quale emerge che il criterio della durata del matrimonio è l'unico che risulti armonico alle caratteristiche ontologiche della disciplina introdotta dall'art. 13 della L. n. 74-1987.

Per vero, le conclusioni raggiunte in ordine sia al regime ed alla natura della attribuzione al coniuge divorziato anche nell'ipotesi che ne occupa, e sia al necessario concatenamento tra le disposizioni di cui, rispettivamente, al secondo ed al terzo comma dell'art. 9 novellato, hanno, sul punto, un duplice effetto.

a) In primo luogo, travolgono automaticamente il criterio della pluralità dei parametri di riferimento e della necessaria concorrente valutazione, oltre che della durata del rapporto, di tutti gli altri elementi che devono essere utilizzati ai fini della liquidazione dell'assegno divorzile.

Ciò perché quel criterio trova la sua giustificazione cardine, se non addirittura esclusiva, sugli assunti, come s'è statuito, infondati, secondo cui sussiste un iato tra la natura delle attribuzioni previste, rispettivamente, nel secondo e nel terzo comma; e secondo cui sussiste una salda continuità tra la disciplina di cui al (nuovo) terzo comma dell'art. 9 e quella desumibile dal testo previgente, di modo che, per un verso, anche a seguito della riforma del 1987 l'attribuzione al coniuge divorziato in presenza del coniuge superstite ha natura di assegno divorzile e, per altro verso, la determinazione dell'ammontare di questa attribuzione patrimoniale non può che essere condotta sulla base dei criteri legislativamente previsti per la fissazione del quantum dell'assegno.

b) In secondo luogo, dal rilievo che gli elementi portanti del trattamento al coniuge divorziato sono fissati in via generale nel secondo comma, mentre la regolamentazione di cui al terzo comma si limita a disciplinarne l'applicazione nel caso del concorso di più aventi diritto; nonché dal dato positivo secondo cui nel secondo comma il trattamento di reversibilità è attribuito al coniuge divorziato indipendentemente dal suo stato di bisogno e con esclusione di qualsiasi parametrizzazione con l'assegno divorzile, discende necessariamente che anche nell'ipotesi considerata nel terzo comma l'attribuzione della quota al coniuge divorziato deve prescindere da qualsiasi riferimento agli elementi da valutarsi ai fini della fissazione del quantum di quell'assegno.

Tanto, a definitiva ragione ove si consideri che, diversamente ragionando, di fatto, in questa ipotesi, l'attribuzione della pensione finirebbe col trovare il suo presupposto ed il suo fondamento nel requisito della vivenza a carico, in assoluta contraddizione, quindi, con i principi in tema di trattamento di reversibilità spettante al coniuge anche se divorziato.

In realtà, fermo restando che il fondamento della pensione di reversibilità per il coniuge superstite e per quello divorziato è costituito dal loro apporto alla formazione del patrimonio comune ed a quello proprio dell'altro coniuge, nonché dalle loro aspettative formatasi durante e per effetto del matrimonio, il criterio della durata dei rispettivi periodi matrimoniali è l'unico che sul piano sistematico appaia coerente e compatibile con siffatto presupposto.

D'altronde, il parametro della durata del matrimonio è l'unico che sia comune sia al coniuge divorziato che a quello superstite, e, perciò; è anche l'unico che consenta una ripartizione del trattamento di reversibilità (perché di ripartizione della pensione di reversibilità si tratta e non della mera attribuzione di una quota) pienamente omogeneo. L'adozione degli altri criteri, sia pure come correttivi, invece, porterebbe, necessariamente ed ingiustificatamente, a valutare la posizione del coniuge divorziato anche in funzione di elementi di giudizio (ad esempio le ragioni del

divorzio) che non possono essere apprezzati nei confronti del coniuge superstite, e dunque a procedere ad un raffronto tra le due posizioni condotto sulla base di elementi oggettivamente non comparabili.

6.2.4.- Sussiste una assoluta coerenza, da ultimo, tra la ratio della riforma del 1987 e l'interpretazione letterale che, di conseguenza, ne risulta avvalorata in modo definitivo.

Solo sulla base della adozione secca dell'unico criterio della durata del matrimonio può risultare soddisfatto l'intento di introdurre una disciplina idonea sia "ad eliminare le occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata s'era dimostrata gravida" (così la sentenza della Corte costituzionale n. 777 dei 1988); sia le disparità di trattamento originate dalla carenza di una regolamentazione precisa; e sia le concrete determinazioni della quota della pensione adottate in sede giurisdizionale, talvolta trasmodanti ad arbitrio, spesso discutibili sul piano oggettivo in quanto fondate su convincimenti personali del giudice, quasi sempre scarsamente motivate.

6.3.- D'altra parte, l'interpretazione accolta è resistita dall'obiezione che la locuzione normativa "tenendo conto della durata del rapporto" ha il valore di un mero invito a considerare anche questo elemento di giudizio, e non anche quello di fissare un criterio rigido ed automatico.

Ciò in quanto la lettura proposta non è sorretta da alcun valido argomento; non tiene conto dei ristrettissimi tempi di formazione della L. n. 74 del 1987 che - come è noto - hanno impedito la limatura del testo finale, il che, evidentemente, preclude che possa essere attribuito eccessivo valore a talune formule espressive soprattutto se, come quella in esame, intrinsecamente anodine; e, in ogni caso, è nettamente contraddetta dai rilievi fin qui svolti.

Parimenti, non è resistita dal rilievo che la previsione del necessario intervento del giudice ai fini della ripartizione si può spiegare e giustificare solo ove si ammetta che la determinazione della quota non è puramente matematica, ma esige un sia pur minimo aspetto di discrezionalità, di modo che impone la necessaria utilizzazione di ulteriori elementi di valutazione.

Quell'intervento, infatti, trova il suo fondamento nella constatazione che si tratta pur sempre di ripartire un unico trattamento di reversibilità tra i suoi contitolari e di corrispondere a ciascuno di essi una quota determinata nel suo preciso ammontare; e nella considerazione che, ovviamente, una siffatta ripartizione non può essere effettuata in sede amministrativa e dall'ente erogatore del trattamento previdenziale, il cui compito consiste, e si esaurisce, nel determinare l'ammontare del trattamento globalmente spettante al coniuge sopravvissuto.

7.1.- Il "rapporto" della cui durata deve essere tenuto conto ai fini della ripartizione in questione, infine, è esclusivamente quello matrimoniale.

Non si può condividere, quindi, l'orientamento (fatto proprio dalla Corte del merito, ed estremamente minoritario) secondo cui al fine della ripartizione della pensione di reversibilità assume rilievo anche il "rapporto" dal quale ha avuto origine il trattamento pensionistico dell'ex coniuge; con la conseguenza che la ripartizione deve essere operata in diretta proporzione alla durata dei periodi in cui - in ciascuno dei due matrimoni del coniuge defunto, rispettivamente, col coniuge divorziato e col coniuge superstite - vi è stata coincidenza tra "rapporto matrimoniale" e "rapporto da cui tra origine il trattamento pensionistico".

In tale senso, del resto, è sempre stato l'orientamento di questa Corte di legittimità espresso non solo indirettamente, ma anche in modo esplicito ed analitico nella sentenza 30 agosto 1996 n. 7980.

Nè potrebbe essere diversamente.

Come s'è detto, sussiste una intrinseca ed inscindibile contiguità tra i regimi dettati, rispettivamente, per l'ipotesi in cui il coniuge divorziato non concorra col coniuge superstite e l'ipotesi del concorso, ed il regime relativo alla seconda ipotesi, di modo che quest'ultimo regime ripete le regole fondamentali dettate per l'altro.

Ora, come s'è visto, nell'ipotesi di sopravvivenza del solo coniuge divorziato, la misura della pensione di reversibilità a questi spettante non è in alcun modo collegata, subordinata o comunque limitata dalla "durata" - nel corso del matrimonio - del "rapporto" costituente titolo del diritto a pensione.

Pertanto, anche nella ipotesi di concorso col coniuge superstite, e stante anche la carenza di una espressa disposizione positiva in senso contrario, la misura del trattamento di reversibilità del coniuge divorziato non può che rimanere disgiunta dalla durata del rapporto generatore del diritto a pensione.

Nel contempo - salve, ovviamente, le regole previste dagli specifici ordinamenti previdenziali - il coniuge superstite ha diritto al trattamento di reversibilità alla sola condizione della persistenza del rapporto matrimoniale al momento del decesso del coniuge pensionato, non solo indipendentemente dalla durata del rapporto costituente titolo del diritto a pensione durante il suo rapporto matrimoniale, ma anche ove il rapporto matrimoniale sia iniziato quando il coniuge era già andato in pensione.

Non si vede, allora, come l'elemento della durata del rapporto generatore della pensione possa assumere rilievo nell'ipotesi del concorso del coniuge superstite con quello divorziato.

Non solo, ma l'applicazione del criterio porterebbe a conseguenze assurde e sicuramente inammissibili nell'ipotesi in cui l'ex coniuge abbia contratto il nuovo matrimonio con il coniuge superstite quando era già in pensione. In questo caso, infatti, alla stregua di siffatto criterio al coniuge superstite non competerebbe alcuna quota del trattamento di reversibilità, una volta che nei suoi confronti non sussiste alcun momento di coincidenza tra rapporto matrimoniale e rapporto generatore del diritto a pensione e, con ciò, il parametro cardine del metodo di ripartizione.

7.2.- La durata del rapporto matrimoniale, infine, coincide con la durata legale del matrimonio.

Correlativamente, non può assumere rilevanza, in pregiudizio del coniuge divorziato, l'eventuale cessazione della convivenza matrimoniale avanti la pronuncia di divorzio; o, in favore di quello superstite, l'eventuale periodo di convivenza more uxorio con l'ex coniuge che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio.

- Infatti, secondo il modello delineato dalla L. n. 898 del 1970 (e mantenuto fermo anche a seguito dei successivi interventi del 1978 e del 1987) la cessazione della convivenza, anche se a seguito di separazione legale, comporta soltanto una fase di sospensione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non anche la sua radicale caducazione, che si verifica, con effetto ex nunc, unicamente con la sentenza di divorzio. Se ne trae che in carenza di qualsiasi specificazione o limitazione, il generico riferimento a quel rapporto contenuto nel terzo comma dell'art. 9 non può essere inteso come rinvio al circoscritto periodo del normale svolgimento del rapporto matrimoniale si da lasciar fuori periodi che costituiscono pur sempre componenti di quel rapporto; e deve riguardare l'intero periodo della durata legale del matrimonio.

Nel contempo, stante la sostanziale omogeneità delle relative problematiche, non possono non valere anche in relazione alla soluzione della questione che ne occupa i rilievi - che si condividono appieno in quanto coerenti ai principi fin qui affermati - con i quali la Corte costituzionale ha giustificato, nella sentenza n. 24 gennaio 1991 n. 23, la declaratoria di infondatezza della eccezione di incostituzionalità del criterio di ripartizione dell'indennità di fine rapporto dettato nell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970, nella parte in cui non lo rapporta alla sola durata della convivenza. Dopo aver sottolineato che il riferimento alla durata legale del matrimonio costituisce un elemento che caratterizza in modo essenziale tutti gli istituti riguardanti la determinazione delle posizioni patrimoniali dei coniugi a seguito del divorzio, ha

osservato che con riferimento al trattamento di fine rapporto, a tale conclusione occorre pervenire anche e "soprattutto, perché si tratta della ripartizione di una entità economica maturata nel corso del rapporto del lavoro e del matrimonio, sicché il contributo dato dall'altro coniuge non può non avere rilievo determinante"; perché "è evidente che quel contributo non cessa con la separazione legale o di fatto"; e perché "è del tutto ragionevole che il legislatore, una volta fatta la scelta di attribuire la quota dell'indennità in una percentuale predeterminata,... abbia preferito ancorarsi ad un dato certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza: non solo perché questa è di non facile accertamento in caso di separazione di fatto, ma perché anche in quella legale essa è soggetta a fasi di reversibilità".

- il periodo di convivenza more uxorio prematrimoniale, dal suo canto, non può assumere rilevanza, innanzitutto, per l'inammissibilità della valorizzazione di un rapporto di fatto extra matrimoniale.

Inoltre, e soprattutto, per il principio che il trattamento di reversibilità per il coniuge superstite ha il suo intrinseco fondamento nelle implicazioni patrimoniali della comunione di vita connesse al rapporto matrimoniale e, più esattamente nell'apporto diretto di quel coniuge al patrimonio non solo comune e familiare ma anche personale del coniuge poi deceduto. In questa prospettiva, infatti, specie di fronte alla contrapposizione dei reciproci diritti dei coniuge superstite e divorziato, non vi può essere spazio per la valorizzazione, in favore del coniuge superstite, di periodi di convivenza extra matrimoniali.

In questo senso, perciò, deve essere composto anche il contrasto sulla terza questione.

8.- Ne consegue che la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei coniugi non può che essere data dal rapporto tra la durata legale del suo matrimonio con l'ex coniuge e la misura costituita dalla somma dei due periodi matrimoniali.

Vale a dire che deve essere determinata sulla base di una frazione che ha, quale denominatore, il numero corrispondente alla somma degli anni dei due (o più, nel caso di più divorzi) periodi matrimoniali e, quale numeratore, il numero corrispondente alla durata del suo periodo matrimoniale legale. In concreto, ipotizzando che il matrimonio tra il coniuge divorziato e l'ex coniuge sia durato 17 anni e quello tra l'ex coniuge sia durato 8 anni, sicché la somma dei due periodi matrimoniali ammonti a 25 anni, la quota del coniuge divorziato è pari ai 17-25 del trattamento globale di reversibilità e la quota del coniuge superstite agli 8-25 dello stesso trattamento: perciò, rispetto ad un trattamento globale, ad esempio, di L.

1.000.000, al coniuge divorziato compete una quota di L. 680.000 (1.000.000: 25 x 17) ed all'ex coniuge compete una quota di L. 320.000 (1.000.000: 25 x 8).

Ovviamente, con questo metodo viene ad essere implicitamente ripartito tra i due coniugi (che potenzialmente hanno diritto all'intero) ed in proporzione alla durata dei rispettivi periodi matrimoniali, anche l'ammontare del trattamento pensionistico e, quindi, di reversibilità, corrispondente al periodo anteriore anche al primo matrimonio, o al periodo intermedio tra il divorzio ed il nuovo matrimonio.

9.- In sintesi, dunque, a mente dell'art. 9 comma 2 e 3 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 come novellati dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987 n. 74, ove al momento della morte dell'ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite, hanno pari ed autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto; inoltre, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra detti coniugi deve essere effettuata esclusivamente sulla base del criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni, ed in rigorosa proporzione con i relativi periodi, sicché rimane preclusa l'adozione di qualsiasi altro elemento di valutazione, anche in funzione di mera emenda o correzione del risultato conseguito.

10.- La sentenza della Corte d'appello di Catania impugnata in sede di legittimità ha disatteso radicalmente questi principi, in quanto (è di immediata percezione) con riferimento a ciascuna delle questioni esaminate è pervenuta a soluzioni opposte a quelle qui affermate.

Pertanto, è incorsa nei vizi denunciati dalla ricorrente nei primi tre mezzi di annullamento riguardanti, appunto, dette questioni.

Quindi, occorre accogliere le relative censure; cassare in correlazione la sentenza impugnata, il che comporta l'assorbimento del quarto motivo afferendo questo alla statuizione sulle spese, che rimane travolta dall'annullamento della pronuncia d'appello; e rinviare ad un giudice pari ordinato - che si determina in altra Sezione della stessa Corte d'appello di Catania - per il nuovo giudizio sulla base dei principi enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - accoglie i primi tre motivi del ricorso per cassazione proposto da A. S. avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 467 del 21 luglio 1992; e dichiara assorbito il quarto;

- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la pronuncia sulla spese del giudizio di cassazione, alla stessa Corte d'appello di Catania, diversa Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, il 20 giugno 1997.